

No. A far tempo dal 23 maggio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015 che ha introdotto l'art. 5 comma 1 ter, lett. a) nella l.r. n. 8 del 2013, viene equiparato a nuova installazione (e, quindi, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013) il rinnovo dei contratti stipulati fra l'Esercente ed il Concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (cioè il Gestore ovvero noleggiatore). I controlli della Polizia locale dovranno, pertanto, verificare la data di effettiva scadenza riportata sul contratto stipulato fra l'Esercente ed il Concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (cioè il Gestore ovvero noleggiatore). La tipologia di contratti è molto varia; si tratta, generalmente, di contratti con scadenza biennale o di durata comunque inferiore al 2022. Qualora l'Esercente avesse ricevuto a noleggio le macchine da gioco direttamente dal Concessionario di rete e, quindi, avesse stipulato il contratto di noleggio direttamente con il Concessionario di rete, è possibile che la data di scadenza del contratto sia il 2022, ma comunque va verificato il contratto caso per caso.